

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

**HOME CARE PREMIUM 2014_ PRESTAZIONI INTEGRATIVE:
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA ALLA DOTT.SSA ALICIA ISABELLA GIBELLI PER
L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI MUSICOTERAPIA IN
FAVORE DI LUZZI NICOLA DI MONASTIR.**

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** in Settimo San Pietro nei locali del Municipio, in Piazza Sandro Pertini, si sono costituiti i Sigg.:

- Donatella Pani, nata a Cagliari il 30.11.1967, con domicilio presso il Comune di Settimo San Pietro, c.f. 80004000925, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area socio-culturale e di agire in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro quale Ente capofila del PLUS 21;
- Dott.ssa Alicia Isabella Gibelli, nata a Madrid il 08.07.1956 e residente in Serdiana in Via XX Settembre, 27, C.F. GBLLSB56L48Z1310, P. IVA 02698750920

PREMESSO CHE

- il Plus 21 ha aderito al Progetto "Home Care Premium 2014" per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare, bandito dall'Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP in favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'INPS-Gestione Ex INPDAP residenti nell'ambito territoriale del soggetto aderente;

- in data 20.12.2016 gli enti afferenti al PLUS 21 sottoscrivono l'Accordo di Programma che conferma il Comune di Settimo San Pietro quale ente capofila sino al 31.12.2017;
- con propria determinazione n. 94 del 23.01.2017 si procede all'attivazione del percorso di musicoterapia in favore dell'utente Nicola Luzzi di Monastir, affidando l'incarico alla dott.ssa Alicia Isabella Gibelli;
- si rende necessario disciplinare tramite l'apposita convenzione il rapporto tra l'Ente affidante e la professionista affidataria dott.ssa Alicia Isabella Gibelli.

Tutto ciò premesso le parti sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La dott.ssa Alicia Isabella Gibelli s'impegna a prestare la propria opera professionale quale lavoratore autonomo per l'attivazione del percorso di musicoterapia in favore dell'utente Nicola Luzzi di Monastir, da realizzarsi presso il proprio studio professionale, sito in Via Scalette di S. Teresa n. 14 a Cagliari.

ART. 2 – La dott.ssa Alicia Isabella Gibelli dovrà prestare la propria professionalità di esperta in musicoterapia in stretto raccordo con la famiglia dell'utente e con gli operatori dello sportello sociale HCP del Plus 21.

ART. 3 – La dott.ssa Alicia Isabella Gibelli s'impegna ad espletare il servizio secondo quanto previsto dal progetto personalizzato stilato in favore dell'utente.

ART. 4 – La dott.ssa Alicia Isabella Gibelli assicura la disponibilità ad espletare il servizio a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione e fino al 30.06.2017, secondo il planning orario da concordare con la famiglia dell'utente in oggetto. L'operatore che espleta il servizio di cui trattasi è obbligato al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni allo stesso affidate ed i rapporti con l'Ente affidante. E' altresì tenuto a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudizievole per l'Ente e per gli utenti.

Per estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013), la professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 5 – Il Plus 21 si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dell'attività svolta, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e si riserva il diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e di disporre i provvedimenti più opportuni nell'intervento del servizio.

ART. 6 – L'Ufficio di Piano segnalerà all'operatore, tramite il Direttore, eventuali carenze di gestione che dovranno essere risolte

tempestivamente. Nel caso in cui vengano segnalati più di due disservizi, la cui gravità verrà valutata dal Direttore, si procederà, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione contrattuale con corrispettivo limitato al periodo di servizio maturato. La risoluzione del contratto sarà preceduta da atto formale di contestazione da parte del Servizio Sociale, al quale l'operatore potrà presentare giustificazioni non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le sanzioni verranno operate con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale.

ART. 7 – Il piano personalizzato prevede la realizzazione di n. 3 incontri mensili, ciascuno del costo di € 42,70 onnicomprensivi. Il costo **mensile** per l'erogazione del servizio è quantificato in € 128,10 (esenti IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014 ed esente dalla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 della stessa Legge), di cui **€ 105,00 a carico del Progetto HCP 2014** e € 23,10 quale compartecipazione a carico della famiglia, la quale provvederà a versare la propria quota direttamente alla professionista.

E' fatto divieto all'operatore di richiedere compensi superiori a quelli stabiliti dalla presente convenzione agli assistiti per le prestazioni effettuate. E' fatto divieto all'operatore, inoltre, di richiedere compensi in nome e per conto del Plus 21 per le prestazioni effettuate e comprese negli orari di attività con la stessa concordati.

ART. 8 – L'onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale per l'affidamento del suddetto incarico è di **€ 630,00**

onnicomprendivi. Al professionista sarà corrisposto il compenso di € 35,00 lorde ad incontro. I pagamenti avverranno ogni tre mesi dietro presentazione, da parte della professionista, di regolare fattura.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**.

Alla fattura dovrà essere allegata la relazione sulle attività svolte.

ART. 9 – Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del C.C. Pertanto i corrispettivi pattuiti non avranno natura di retribuzione, ma di compenso per lavoro autonomo e non matureranno a favore della dott.ssa Alicia Isabella Gibelli diritti a ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e tutti quegli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente.

ART. 10 – La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo tra le parti, ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti alla violazione degli accordi contrattuali.

ART. 11 – Qualora in vigore della presente convenzione, i Comuni associati del Plus 21 procedano alla costituzione o alla individuazione di un soggetto gestore dei servizi in forma associata, diverso dal Comune di Settimo San Pietro, quest'ultimo si riserva di cedere al

medesimo la stessa convenzione senza che la professionista possa opporre nulla al riguardo.

Art. 12 – Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del C.C.

Art. 13 – Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, sarà devoluta in via esclusiva ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dall'operatrice, uno dalla Amministrazione Comunale ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti. Si applicheranno le norme di cui agli artt. 810 e ss. del C.P.C.

Art. 14 – Ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati forniti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati dalla dott.ssa Alicia Isabella Gibelli esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare. La dott.ssa Alicia Isabella Gibelli si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 15 – Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. 7 pagine a video. Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

La psicologa

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Alicia Isabella Gibelli

Dott.ssa Donatella Pani